

wie seine Entscheidungsgründe ergeben, den vom Rekurrenten gehaltenen Vortrag in doppelter Richtung als strafbar. Erstens geht es davon aus, daß das Proselytenmachen für die Glaubenslehre der Mormonen an sich, wegen der von dieser Religionsgenossenschaft adoptirten Einrichtung der Polygamie, unfittlich und strafbar sei; in zweiter Linie aber betrachtet es das Thun des Rekurrenten deshalb als strafbar, weil dieser zur Auswanderung nach dem Mormonenstaate unter falschen Angaben verleitet oder zu verleiten versucht habe. Die verfassungsmäßige Zulässigkeit der erstern Anschauung nun könnte allerdings mit Rücksicht auf die Garantie der Glaubens- und Kultusfreiheit in Zweifel gezogen werden. Allein auf die Prüfung dieser Seite der Sache kann das Bundesgericht, da die Wahrung des Grundjages der Glaubens- und Kultusfreiheit nicht ihm sondern den politischen Bundesbehörden zusteht, nicht eintreten, wie denn auch der Rekurrent in dieser Richtung sich nicht beschwert hat. Dagegen unterliegt gewiß keinem Zweifel, daß die Verleitung zur Auswanderung durch unwahre Angaben oder Borspiegelungen von den kantonalen Gesetzen unter Strafe gestellt werden kann und daß eine derartige Norm gegen kein Verfassungsprinzip verstößt. Es ist auch jedenfalls möglich, diesen Thatbestand unter den in § 1 des aargauischen Suchtpolizeigesetzes statuirten Begriff des Vergehens gegen die öffentliche Ordnung zu subsumiren. Eine Verfassungsverletzung kann also darin, daß der Rekurrent für seinen Vortrag überhaupt bestraft wurde, nicht erblickt werden. Wenn der Rekurrent sodann noch ausführt, daß das Urtheil des Bezirksgerichtes Zofingen materiell unrichtig sei, so kann das Bundesgericht auf eine Prüfung dieser Frage nicht eintreten, da es ja nicht Strafgericht oberer Instanz ist, sondern lediglich als Staatsgerichtshof die verfassungsmäßigen Rechte der Bürger zu schützen hat.

4. Nach dem Bemerkten ist der Rekurs theilweise, d. h. soweit er sich gegen die Zulässigkeit der in Dispositiv 2 des angefochtenen Urtheils ausgesprochenen Strafe der Verbannung richtet, begründet, im Uebrigen dagegen unbegründet. Da nun aber die verschiedenen Dispositive des bezirksgerichtlichen Ur-

theils unter sich in innerm Zusammenhange stehen, so rechtfertigt es sich, das Urtheil seinem ganzen Umfange nach aufzuheben und die Sache zu erneuter Beurtheilung an das Bezirksgericht Zofingen zurückzuweisen.

Demnach hat das Bundesgericht  
erkannt:

Die in Dispositiv 2 des angefochtenen Urtheils des Bezirksgerichtes Zofingen gegen den Rekurrenten ausgesprochene Verbannungsstrafe wird als verfassungswidrig erklärt und es wird in Folge dessen das angefochtene Urtheil in seinem ganzen Umfange aufgehoben und die Sache zu erneuter Beurtheilung an das Bezirksgericht Zofingen zurückgewiesen.

#### IV. Gerichtsstand. — Du for.

1. Gerichtsstand des Wohnortes. — For du domicile.

71. *Sentenza del 3 dicembre 1886 nella causa Togni.*

A. Domenico Togni-Pogliorini, che possiede con la madre e tre sorelle dei beni stabili nel suo comune d'origine, Semione, e dimora fin dall'ottobre 1883, con la moglie ed un figlio, a San Gallo, dove esercita il commercio di frutta meridionali, ecc., veniva condannato contumacialmente ai 7 giugno 1886 dal Pretore del Sestiere Molo in Genova a pagare al signor David Lattes, di Cuneo, residente in Genova, una somma di fr. 292, c. 50 per chilogrammi 530 di castagne da lui vendutegli, compresevi le spese di giudizio, ecc.

B. Forte di questa sentenza, il Lattes faceva spiccare libello 5 luglio 1886 al Togni, perchè avesse a rispondere e stare in causa davanti al tribunale distrettuale di Blenio sulla domanda che fosse condannato a versargli la surriferita somma, oltre le spese e gl'interessi, e — non essendo comparso alla fissata udienza il convenuto, ned essendovisi fatto rappresentare, il tribunale di Blenio pronunciava nel 12

stesso luglio in via contumaciale : 1° « l'istanza dell'attore è » confermata e quindi il convenuto è condannato al pagamento della somma di fr. 292, c. 50 ; 2° la presente sentenza è dichiarata esecutiva senza cauzione, qualora non intervenga opposizione entro le 48 ore dopo la sua intimazione ; 3° le spese a carico del convenuto. »

C. Fondato sopra questo giudizio, il quale — come l'anzidetto libello — era stato intimato ad una delle sorelle del Togni nella loro abitazione in Semione, il procuratore del Lattes ammoniva, con atto 26 luglio, il convenuto che « se » nel termine di 3 giorni dall'intimazione dello stesso non gli avrà pagata la somma dei 292 fr. c. 50 oltre le spese e gl'interessi, procederà senz'altro in di lui odio all'effettiva esecuzione a sensi di legge. »

D. Ricevuta comunicazione (privata) di tale monitorio, il Togni ricorreva allora, con memoria 2 agosto dell'avvocato Hauser di San Gallo, al tribunale federale, a cui chiedeva — sulla scorta dei combinati articoli 59 e 5 della costituzione federale — l'annullazione della prefata sentenza distrettuale, adducendo fra altro, a sostegno : « aver egli fissato fin dal » 18 ottobre 1883 il suo ordinario e stabile domicilio a San » Gallo, dove depose gli atti di sua legittimazione, ottenne » permesso di residenza duratura, conduce negozio di frutta » meridionali e dimorò fino ad oggi senza interruzioni con » la propria moglie e con un figlio. »

E. Al ricorso, che fu trasmesso tanto al tribunale di Blenio quanto al procuratore del Lattes per le rispettive osservazioni, rispose soltanto questi, concludendo alla rejezione del medesimo come infondato. « Secondo l'art. 18 del codice » civile ticinese, » egli dice, « il domicilio civile di una persona è il luogo in cui essa ha la sede principale dei propri » affari ed interessi ; la residenza, invece, è nel luogo ove » la persona ha la dimora abituale. Ora il ricorrente ammette egli stesso che fin verso la fine del 1883 egli ebbe » sempre il suo domicilio a Semione, ned ha provato di » averlo dappoi trasferito, come assevera, a San Gallo. Egli » vi dimora bensì abitualmente e vi esercita un piccolo com-

» mercio di castagne, ma tenne ognora il suo vero e principale domicilio nel comune d'origine, dove possiede in » comune con 3 sorelle i beni stabili paterni, dove figura » iscritto nei registri elettorali e tributarii, dove pagò sempre fino ad oggi non solo il fuocatico e l'imposta cantonale » e comunale sulla sostanza e sulla rendita, ma anche il tatico per sé e per la moglie, la quale vi fece ancora ultimamente un lungo soggiorno. Che se anche si volesse » ammettere l'esistenza a San Gallo di un « domicilio d'affari, » » e quindi di un fôro speciale, ciò non escluderebbe l'esistenza del domicilio principale e quindi del fôro generale a » Semione, cosicchè Lattes aveva diritto d'impedire Togni a » San Gallo od a Semione, a sua scelta. »

*Premessi in linea di diritto i seguenti ragionamenti :*

1° Giusta l'invocato articolo 59 della costituzione federale « il debitore solvibile avente domicilio stabile nella Svizzera » deve, per pretese personali, essere convenuto davanti al » giudice del luogo di suo domicilio, e conseguentemente » per titolo di obbligazioni personali non può essere messo » sequestro sui suoi beni fuori del cantone nel quale è domiciliato. »

Nel caso particolare di cui si tratta, non è guari contestato che la pretesa per ragion della quale il ricorrente fu impetito dinanzi al tribunale di Blenio appartiene al novero di quelle *personali* e d'altra parte non fu dall'attore Lattes nemmeno asserito che il convenuto Togni sia per avventura insolubile.

Resta quindi solo a vedere se il ricorrente abbia il suo domicilio a San Gallo oppure nel comune ticinese d'origine, a Semione.

2° Siccome questa Corte ebbe già più volte occasione di dichiararlo (v. ad esempio la sua sentenza nella causa Benziger, vol. IX, p. 467 della Racc. off.), perchè si possa dire che una persona ha fissato suo stabile domicilio in un dato luogo si richiede e basta altresì che la medesima vi si sia effettivamente trasferita con l'intenzione di fare di questo luogo la sua durevole dimora ed il centro de' suoi affari. Ora

l'uno e l'altro di questi estremi ricorrono appunto nel fatti-specie.

È bensì vero, e pacifico tra le parti, che il ricorrente ebbe fino al 18 ottobre 1883 il suo domicilio a Semione, dove dimorava di fatto una buona parte dell'anno, dove soleva regolarmente ritornare dopo aver trascorso alcuni mesi del verno a San Gallo, come ne fanno fede i permessi di dimora ottenutivi dal 14 novembre 1878 al 14 gennaio 1879, dal 23 ottobre 1879 al 15 gennaio 1880 e dal 21 ottobre 1880 al 31 gennaio 1881, e dove possiede, in comunela con tre sorelle dei fondi e dei fabbricati, nei quali abitano tuttora le dette sorelle e la madre loro. Ma è vero altresì che ai 18 ottobre 1883 egli depose di nuovo le sue carte di legittimazione presso il Municipio della città di San Gallo, ottenendone — in conformità delle rispettive leggi cantonali — il permesso di domicilio, vi si trasportò egli medesimo in persona, vi aperse e continuò un negozio di frutta meridionali, vi si fece seguire dalla moglie e dall'unico figlio e vi rimase d'allora in poi senza interruzione, come appare dagli attestati in atti di quella Cancelleria municipale e della proprietaria dei locali dalla sua famiglia abitati. Questa lunga e continuata dimora a San Gallo permette indubbiamente che se ne inferisca, avere il Togni realmente avuto l'intenzione di rinunciare al suo precedente domicilio in Semione per trasferirlo definitivamente a San Gallo, ed essere egli nel luglio 1886, ossia quando venne impetito dal Lattes dinanzi al tribunale di Blenio, non a Semione, ma a San Gallo domiciliato.

3° Nè muta caso la circostanza dell'avere il ricorrente ommesso di modificare al Municipio del suo comune d'origine l'avvenuto cambiamento di domicilio, conciossiachè l'intenzione di operare quest'ultimo appaja sufficientemente da altri suoi concludenti atti; come del pari non monta l'essersi da detto Municipio tralasciato di radiare il nome del Togni, dopo la sua trasferta a San Gallo, dai registri elettorali del comune di Semione, tanto più che non fu asserito da nessuna parte, avere esso ricorrente esercitato una sola volta, poste-

riormente al 18 ottobre 1883, il suo diritto di voto a Semione. E nemmeno può trarsi giuridico argomento dal ripetuto fatto del possesso di fondi paterni a Semione in comunela con le sorelle, fondi il cui valore complessivo non approda del resto a considerevole somma, per dedurre dal medesimo e da quello conseguente delle imposte che gravitano su detti fondi la illazione, non avere il Togni traslocato il suo domicilio a San Gallo o possederne un *secondo* a Semione.

4° Più sorprendente è la circostanza accertata dalla Municipalità di Semione, che cioè il ricorrente pagò sempre al comune d'origine, anche dopo il 1883 e nell'anno in corso, e l'imposta sulla sostanza mobile e quella del fuocatico e persino quella del testatico, per sé e per la moglie. Ma non basta neppur essa a stabilire con giuridica certezza la illazione di cui dianzi, attesochè nulla impedisca d'altro canto il supposto, non avere il Togni voluto rifiutare l'ulteriore pagamento delle predette imposte a causa del loro piccolo importo, o perchè in errore circa l'obbligo di farlo.

E occorre appena aggiungere che l'allegato fatto del recente temporaneo soggiorno della moglie del ricorrente presso la suocera e le cognate non riveste importanza di sorta pel giudizio sulla questione di cui si tratta.

5° Poichè dunque nel luglio 1886 Domenico Togni aveva già da lunga pezza il suo stabile domicilio a San Gallo e poichè non regge nemmeno la tesi subordinata del suo secondo domicilio a Semione, la querelata sentenza del 12 luglio 1886 si appalesa in realtà come contraria al disposto dell'art. 89 della costituzione federale, epperò

Il Tribunale federale  
pronuncia :

Il ricorso introdotto da Domenico Togni-Pogliorini è fondato e di conseguenza la sentenza 12 luglio 1886 del tribunale distrettuale di Blenio viene annullata siccome contraria all'art. 59 della costituzione federale.